CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

VERBALE DI ACCORDO

IN MATERIA DI VIDEO SORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il giorno 30/10/2017 presso la sede del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale

Tra

il Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, con sede a Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 42, rappresentato dal Dott. Zambelli Franco nominato Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20, comma 2, della L.R. n. 42/ 1984, con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 359/2016 di data 14 marzo 2016, prorogato al 13/3/2018 con LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25 art. 10 DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017 BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 23 dicembre 2016 con l'assistenza del Direttore Generale, Avv. Domenico Turazza e del Dirigente della Direzione Operativa Contabilità, personale e gestione entrate, Dr Schiroli Gianpaolo – di seguito nel presente accordo anche denominato "**Consorzio**";

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali, composte da Domenico Alberini, Lorenzo Gambarati e Sandro Baldelli (FLAI GCIL), Andrea Autunni, Sandro Paterlini e Roberto Pinotti (FAI CISL) Alessandro Cavazzoni (FILBI UIL) assistiti dei dirigenti provinciali Mauro Nicolini e Salvatore Coda (FLAI CGIL) Piersecondo Mediani (FAI CISL) e Zelindo Catellani (FILBI UIL) – di seguito nel presente accordo anche denominate "**RSA**";

Premesso che:

- l'art. 4, comma 1, della L. 300/1970 così come modificato dall'art. 23 del D. Lgs 14 settembre 2015 n. 151 prevede che: "*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali...*";
- che si rende necessaria l'installazione delle apparecchiature di seguito identificate per le seguenti motivazioni:
  - tutela del patrimonio consortile;

  dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti / collaboratori, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante l'orario di lavoro;

- le finalità dell'utilizzo di tali impianti sono, esclusivamente di aumentare la tutela del patrimonio consortile e di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza;
- negli ultimi anni si sono, infatti, verificati nella sede del Consorzio, ai danni dei dipendenti e collaboratori del Consorzio, ripetuti furti di biciclette ed altri beni, come documentabile dalle denunce all'autorità giudiziaria presentate e disponibili agli atti;
- inoltre, nei primi mesi dell'anno 2017 si sono succeduti tre episodi criminosi presso l'Impianto Idrovoro del Diversivo Bresciana nel Comune di Cadelbosco di Sopra (RE), concretizzatisi nell'accesso abusivo nella struttura, con furti ed atti vandalici che hanno cagionato danni al Consorzio nell'ordine stimato di € 100.000,00, come documentabile con denunce agli atti;
- in aggiunta, nel comprensorio consortile sussiste il fondato rischio di furti di mezzi, strumenti di lavoro e materiale d'opera, come già notoriamente accaduto ad enti ed aziende analoghe al Consorzio;
- il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 L. 300/1970 e dal D. Lgs n. 196 del 2003 e succ. mod. intende far uso di impianti di videosorveglianza all'interno ed all'esterno sia della sede sia delle unità dislocate nel territorio, concordando l'installazione con le R.S.A. come previsto dalla normativa di legge;
- a tal fine il Consorzio, nell'utilizzare tali apparecchiature, terrà conto delle normative in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro;
- ai fini del presente Verbale di accordo, per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati, in relazione alle comunicazioni nonché per i contenuti delle attività di trattamento di dati stessi, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, e quant'altro a ciò relativo, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/03 e Regolamento UE 2016 / 679).

Quanto sopra premesso, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 legge n. 300/1970 nonché della normativa in tema di protezione dei dati personali;

le Parti convengono quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Nel presente accordo ai termini di seguito indicati verranno attribuiti i seguenti significati riportati:

- impianto di videosorveglianza: gli impianti di televisioni a circuito chiuso – TVCC -e di registrazione dei filmati, in grado di vigilare - generalmente un luogo o comunque un bene a distanza, tramite l'utilizzo di telecamere o di altri strumenti in grado di assicurare la trasmissione di immagini

strategicamente posizionate, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori come previsto dall'Art. 4 della legge n. 300/1970;

- Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (Art. 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Incaricati del trattamento: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile (Art. 4, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 196/2003; i cui nominativi dovranno essere forniti alle OO.SS ed RSA.

In ottemperanza agli obblighi di informazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il consorzio comunica:

che il soggetto titolare del Trattamento è il Consorzio

che il responsabile del trattamento dei dati inerenti la videosorveglianza è il Sig. Ruini Guido dipendente del Consorzio

Che gli incaricati al trattamento dei dati sono il Sig. Pinotti Roberto e Negri Stefano entrambi dipendenti del Consorzio.

Per i dipendenti incaricati il Consorzio provvederà ad un formale incarico scritto se non già effettuato e provvederà a fornire un adeguato livello di formazione agli stessi.

ART. 2 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Le parti concordano che l'uso dei sistemi di videosorveglianza da parte del Consorzio, debba avvenire in conformità alle seguenti condizioni.

2.1 – Finalità

I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Consorzio, sono finalizzati esclusivamente alla vigilanza dell'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Consorzio.

L'installazione dei sistemi di videosorveglianza è idonea, infatti, a salvaguardare la documentazione contenente dati personali del Titolare, nonché la strumentazione elettronica e le dotazioni mobili presenti all'interno delle sedi consortili, nonché beni di proprietà dei dipendenti e collaboratori (es. bicilette, portafogli, cellulari ecc.) prevenendo atti vandalici, nonché perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti.

L'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Il presente Accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e alla dignità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 L. 300/70, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni) e, dal provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 8.4.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consorzio si impegna ad osservare le regole stabilite del Garante della Privacy, rispettando in primis il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.

2.2 - Ricerca, visualizzazione ed utilizzo delle immagini registrate

La visualizzazione delle immagini registrate può avvenire esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dichiarate, da parte di personale del Consorzio, appositamente individuato tramite formale lettera di nomina quale responsabile di videosorveglianza ed incaricato al trattamento di Videosorveglianza.

In caso di compimento di un atto criminoso, a seguito di formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal sistema di registrazione. Sarà cura del Responsabile di Videosorveglianza fornire la registrazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di atti criminosi che impongono l'intervento diretto delle forze dell'ordine, le immagini potranno essere immediatamente visionate dalle stesse.

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, gli accessi ai sistemi di ricerca e visualizzazione delle immagini avvengono in ottemperanza alla normativa vigente e mediante l'utilizzo di profili di accesso specifici e personali.

Le parti convengono che le informazioni e i dati raccolti tramite gli impianti audiovisivi e gli strumenti di lavoro potranno essere utilizzati esclusivamente ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 4 della L. 300/1970.

2.3 - Incontri con le RSA

Su richiesta, le Parti si incontreranno al fine di verificare le modalità di funzionamento dei nuovi allestimenti e, più in generale, lo stato di attuazione del presente accordo.

2.4 – Informativa

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Provvedimento Generale del Garante della Privacy e successiva normativa in materia sopravvenuta, il Consorzio, mediante apposita modulistica/segnaletica nella quale va riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura: "AREA VIDEOSORVEGLIATA", provvede ad informare ogni interessato che sta per accedere o che si trova in aerea videosorvegliata nonché a comunicare che le riprese e l'eventuale registrazione sono effettuate dal Consorzio

di Bonifica dell'Emilia Centrale, in qualità di titolare del trattamento, specificando le finalità per le quali il trattamento dei dati in questione ha luogo.

Verrà messa a disposizione una informativa completa con cui saranno specificate:

- le modalità del trattamento dei dati
- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- le generalità del Titolare e del Responsabile del trattamento.

A tutti i lavoratori verrà data apposita informativa sui contenuti del presente accordo, in particolare il Consorzio si impegna ad informare i lavoratori sulla finalità e sull'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza/videoregistrazione.

2.5 – Diritti degli interessati

Alla persona fisica cui si riferiscono i dati personali sono garantiti tutti i diritti previsti dal Codice sulla Privacy e successiva normativa in materia sopravvenuta, secondo le modalità organizzative dallo stesso stabilite.

2.6 – Altre condizioni

Per tutto quanto non previso dal presente accordo si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare: al Codice in materia di protezione dei dati personali ed al Provvedimento sulla video videosorveglianza e ss.mm.ii, regolamento UE 2016 / 679).

Le condizioni previste dal presente Accordo devono essere esposte a cura del Consorzio presso tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti coinvolti.

Art. 3 - PROCEDURE PER L'ADOZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Gli attuali e i nuovi impianti di videosorveglianza, le telecamere, le tipologie di impianto e/o gli eventuali interventi che ne dovessero modificare il sistema di videosorveglianza saranno oggetto di preventiva informazione da parte del Consorzio alle parti sindacali firmatarie del presente accordo che ne verificheranno in eventuale contraddittorio con il Consorzio, la corrispondenza con le previsioni dell'art. 2 del presente accordo e dell'art. 4 della Legge 300/70.

L'informativa avrà riguardo al numero e posizionamento telecamere alle caratteristiche delle telecamere (focale, angolo di rotazione, ecc.), planimetria recante il posizionamento delle telecamere; breve descrizione dell'impianto.

In caso di mancate osservazioni entro il termine di 30 giorni dall'informazione le modifiche proposte si considereranno conformi a quanto previsto dal presente accordo e le stesse verranno allegate al presente accordo quale parte integrante dello stesso.

In caso di osservazioni il Consorzio predisporrà una revisione e/o un'integrazione della documentazione da inviare alle RSA e alle OO.SS. firmatario che avranno nuovamente a loro disposizione il termine di trenta giorni per formulare ulteriori osservazioni o meno. In tale ultimo caso la messa in funzione si intenderà accettata da parte sindacale.

In caso di ulteriori osservazioni il Consorzio potrà, alternativamente: procedere ad una ulteriore revisione secondo quanto fissato nei due precedenti capoversi oppure chiedere l'autorizzazione all'installazione direttamente all'ispettorato del lavoro competente, per mancato accordo.

Art, 4 Clausola esenzione ai fini disciplinari

Le riprese effettuate a mezzo delle telecamere del sistema di videosorveglianza installate secondo le planimetrie allegate al presente accordo, di cui costituisce parte integrante, non potranno in alcun modo costituire fonte di cognizione di prova a fini disciplinari, salvo che le condotte oggetto delle riprese non integrino fattispecie di reato.

Art. 5 Clausola finale

Il presente accordo è valido per il sistema di videosorveglianza presente nella sede di Reggio Emilia in corso Garibaldi n° 42.

Per nuovi impianti da installare in altre sedi sarà seguita la procedura di cui all'art. 3 del presente accordo

Allegati:
pianta uffici sede Reggio Emilia con telecamere
relazione tecnica impianto di videosorveglianza sede Reggio Emilia

Per il Consorzio Bonifica Emilia Centrale

Per le R.S.A. e OO.SS.

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE
CORSO GARIBALDI N. 42 - 42121 - REGGIO EMILIA
WWW.EMILIACENTRALE.IT - PROTOCOLLO@PEC.EMILIACENTRALE.IT
TEL. 0522443211 FAX 0522443254
CF 91149320359

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ISTALLATO PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO DI BONIFICA

DELL'EMILIA CENTRALE

INDICE

1. RELAZIONE TECNICA 3

1.1 PREMESSA 3

1.2 COMPOSIZIONE IMPIANTO 3

1.3 CARATTERISTICHE TECNICHE 3

1.4 DISLOCAZIONE 3

1. RELAZIONE TECNICA

1.1 PREMESSA

Oggetto della presente relazione tecnica è l'impianto di videosorveglianza istallato presso la sede del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale sita in C.so Garibaldi n° 42 aReggio Emlia

1.2 COMPOSIZIONE IMPIANTO

Presso la sede del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale è istallato un sistema di vidosorveglianza composto da:

- n°1 vidorecorder DVR digitale
- n°6 vidocamere.

1.3 CARATTERISTICHE TECNICHE

Le 6 telecamere istallate sono di tipo ad ottica fissa con obiettivo 3mm avente angolo di inquadramento di 30°

Il DVR istallato è di tipo ibrido ovvero può ricevere sia immagini da telecamere analogiche che digitali
Caratteristiche tecniche:

- n° 8 ingressi analogici per l'aquisizione delle riprese di cui ne vengono utilizzati solo 6.
- Compressione delle immagini h264
- Registrazione indipendente di ogni ingress video
- Hdd da 500gb.

Il DVR è stato programmato per non mantere le immagini immagazzinate oltre i limiti fissati dalla legge.

1.4 DISLOCAZIONE

Il DVR è istallato all'interno di un armadio presso la sala di Telecontrollo posta al 3° piano dela palazzo consortile.

Le telecamere sono dislocate come da planimetria allegata.

Telecamera 1 : è istallata nell'area cortiliva e inquadra il portone su C.so Garibaldi
Telecamera 2 : è istallata nell'area cortiliva e inquadra l'ingresso lato ascensore
Telecamera 3 : è istallata nell'area cortiliva e inquadra la zona di passaggio tra i due scaloni
Telecamera 4 : è istallata nell'area cortiliva e inquadra gli ingressi dei garages
Telecamera 5 : è istallata nell'area cortiliva e inquadra il portone automatico su via Chierici
Telecamera 6 : è istallata sul pianerottolo del 3° piano dello scalone e inquadra la posta di accesso alla zona uffici

Reggio Emilia , lì 12/07/2017

Il Tecnico Incaricato
Per. Ind. Pinotti Roberto